

**Schema di Accordo sulla regolamentazione del funzionamento del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del.....

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (repertorio atti n.2271) in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge n.311/2004, che, all'articolo 12, ha previsto l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;

Visto l'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (repertorio atti n.243) concernente il Nuovo Patto per la salute;

Visto in particolare il comma 1 del sopramenzionato articolo 3, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 il quale conferma le funzioni, previste dall'ordinamento vigente, del Tavolo tecnico per la verifica adempimenti in materia di verifiche trimestrali ed annuali degli adempimenti regionali e di attuazione dei Piani di rientro;

Visto altresì il comma 4, del più volte citato articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, il quale prevede che l'attività e il funzionamento del Tavolo tecnico per la verifica adempimenti sono disciplinati da un regolamento approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e che detto regolamenti si applica a decorrere dalle verifiche degli adempimenti di competenza dell'esercizio 2010;

Ritenuto di dover procedere a disciplinare con regolamento il funzionamento del suddetto Tavolo tecnico per la verifica adempimenti, istituito con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i;

Visto l'articolo 2, comma 66 della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Visto l'articolo 22, comma 5 della legge n.102/2009, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

Visto l'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 296/2006;

Visto l'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legge 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007 e l'articolo 2, comma 353 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Visto l'articolo 22, comma 8, del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 102/2009;

VISTA la nota, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai fini della prescritta approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo schema di regolamento afferente l'attività ed il funzionamento del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti in attuazione di quanto previsto dal menzionato comma 4, dell'articolo 3, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

CONSIDERATO che detto schema è stato diramato alle Regioni e Province Autonome con lettera in data

VISTA la nota, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sullo schema di regolamento in parola;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle province Autonome

APPROVA

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 sul Nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, il regolamento recante "Funzionamento del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti", allegato A, parte integrante del presente atto.

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO RECANTE FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO
TECNICO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI****ART 1
(Composizione)**

1. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (di seguito Tavolo tecnico), istituito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e coordinato da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è composto da un rappresentante:
 - a) del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) del Ministero della Salute;
 - c) delle Regioni capofila delle Aree sanità e Affari finanziari, nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 - d) di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - e) dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;
 - f) della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - g) della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. Per ogni componente può essere designato dalle rispettive Amministrazioni fino ad un massimo di 2 supplenti. Il supplente partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente designato.
3. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, per quanto disposto dall'articolo 22, comma 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, in relazione alla partecipazione alle riunioni da parte dei componenti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, alle relative riunioni del Comitato LEA e del Tavolo tecnico, di cui agli articoli 9 e 12 della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, partecipano altrettanti componenti supplenti, designati dalla suddetta Conferenza.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla nomina dei componenti del Tavolo tecnico sulla base delle designazioni delle relative Amministrazioni.

ART 2
(Compiti)

1. Il Tavolo tecnico svolge i compiti che gli sono stati assegnati dalle leggi e dalla normativa vigente, dalle Intese e dagli Accordi stipulati nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Tavolo tecnico svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica degli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, nelle modalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - b) verifica trimestrale, dell'obbligo posto in capo alle regioni di garantire l'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale mediante la produzione delle certificazioni trimestrali di accompagnamento al Conto Economico di cui all'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nelle modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - c) verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario ai fini dell'attuazione della procedura di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i., nelle modalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) verifica di quanto previsto dall'articolo 2, comma 77, della legge 191/2009 in ordine allo standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, nelle modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - e) verifica periodica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi includendo, nell'ambito della verifica annuale, la verifica al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i. e dall'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, nelle modalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
 - f) verifica delle certificazioni regionali in materia di risparmi associati ai nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c-bis del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i., nelle modalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - g) verifica delle risultanze della valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili ai fini della certificazione dei bilanci sanitari ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2011, nelle modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - h) ogni altro compito che gli viene assegnato dalla normativa vigente, Intese o Accordi in Conferenza Stato-Regioni.
3. Il Tavolo tecnico, per lo svolgimento della propria attività, si avvale del supporto tecnico di Consip, dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ove previsto.

ART 3
(Verifica degli adempimenti regionali)

1. Il Tavolo tecnico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, , fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti che le stesse devono produrre ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale. Tali indicazioni sono contenute nello specifico *Documento adempimenti* corredato di note esplicative, predisposto annualmente dal Tavolo tecnico, che viene trasmesso alle Regioni. Esso contiene anche le determinazioni relative alla verifica degli adempimenti di competenza del Comitato LEA, di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, per gli aspetti di competenza dello stesso.
2. Il Tavolo tecnico, a seguito della pervenuta documentazione da parte delle regioni, si riunisce per:
 - a) procedere all'esame istruttorio della documentazione regionale pervenuta, informando le stesse regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, al fine di consentire le eventuali integrazioni atte a superare tali criticità;
 - b) effettuare la valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre dell'anno di riferimento, secondo quanto riportato nel *Documento adempimenti* di cui al comma 1. Qualora la verifica per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro si concluda dopo la data di scadenza per la trasmissione dei dati di Conto Consuntivo (30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), tutte le valutazioni saranno effettuate a partire dalle informazioni contabili relative al Conto Consuntivo. In ogni caso la valutazione per le regioni sottoposte ai Piani di rientro deve essere conclusa a partire dalle informazioni contabili relative al Conto Consuntivo;
 - c) acquisire le risultanze delle certificazioni del Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per gli aspetti relativi agli adempimenti di competenza dello stesso;
 - d) acquisire il supporto tecnico di AIFA e di Consip per le materie di propria competenza ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
3. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che sia redatto il verbale di ciascuna verifica adempimenti.
4. Il Tavolo tecnico riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo politico, di cui all'art. 12, comma 4, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, anche su eventuali posizioni discordanti.

ART 4
(Verifica trimestrale del rispetto dell'equilibrio economico finanziario regionale)

1. Il Tavolo tecnico svolge la verifica trimestrale, dell'obbligo posto in capo alle regioni di garantire, in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, mediante la produzione delle certificazioni trimestrali di

accompagnamento al Conto Economico di cui all'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Il Tavolo tecnico, ai fini della verifica, svolge la seguente attività istruttoria:
 - a) convoca con cadenza trimestrale le riunioni con le Regioni;
 - b) esamina le risultanze contabili del trimestre in esame fornendo alla Regione un report di confronto con la situazione nazionale relativamente ai principali aggregati di spesa;
 - c) verifica il rispetto degli obiettivi economico finanziari regionali e acquisisce informazioni circa le iniziative adottate anche a livello aziendale per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario in corso d'anno in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
 - d) verifica lo stato di acquisizione delle certificazioni trimestrali di accompagnamento al conto economico, di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
3. Il Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto il relativo verbale da inviarsi ai componenti del Tavolo.

ART 5

(Verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario ai fini dell'attuazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.m.i.)

1. Il Tavolo tecnico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i., verifica annualmente, per ciascuna regione, il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e a tal fine:
 - a) convoca le regioni non sottoposte ai Piani di rientro e, sulla base dei dati di monitoraggio di IV trimestre dell'anno di riferimento, valuta il rispetto o meno dell'equilibrio economico finanziario;
 - b) qualora dalla verifica di cui al punto precedente si registri nel settore sanitario regionale un disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura ovvero i medesimi risultino insufficienti il Tavolo verifica la presenza dei presupposti per l'avvio della procedura della diffida a provvedere con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i.;
 - c) si riunisce per valutare l'eventuale ulteriore documentazione prodotta dalla regione diffidata ed adottata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento:
 - i. qualora la documentazione regionale sia ritenuta idonea e sufficiente a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte della regione, il Tavolo verifica la cessazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i.;
 - ii. qualora la documentazione regionale sia ritenuta inadeguata o non sufficiente a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte della regione, il Tavolo verifica la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i. con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma, che il Presidente della regione, in qualità di Commissario *ad acta*, entro i successivi 30 giorni, approvi il

bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adottare i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

- d) si riunisce per valutare l'eventuale documentazione prodotta dalla regione affidata ed adottata dal Presidente della regione, in qualità di Commissario *ad acta*, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento:
- i. qualora i provvedimenti commissariali siano ritenuti idonei e sufficienti a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte della regione, il Tavolo verifica la cessazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i.;
 - ii. qualora i provvedimenti commissariali siano ritenuti inadeguati o non sufficienti a garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario da parte della regione, il Tavolo accerta il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i. e, cioè, con riferimento all'anno di imposta in corso, l'applicazione del blocco automatico del turn over del personale in servizio fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di riferimento, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- e) si riunisce comunque in caso di inerzia regionale e commissariale e accerta il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i. e, cioè, con riferimento all'anno di imposta in corso, l'applicazione del blocco automatico del turn over del personale in servizio fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di riferimento, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Il Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto il verbale. Il verbale è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata per la parte di propria competenza.

ART 6

(Verifica di quanto previsto dall'articolo 2, comma 77, della legge 191/2009 in ordine allo standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale)

L'articolo 2, comma 77, della legge 191/2009 definisce quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5%, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5% qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo.

1. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare, entro il successivo 10 giugno, un Piano di rientro di durata non superiore al triennio elaborato con l'ausilio dell'Aifa e dell'Agens ai sensi dell'articolo 1,

comma 180, della legge 311/2004 s.m.i. che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quanto desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi Livelli Essenziali di assistenza del 29 novembre 2001 e s.m.i., sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

A tal fine il Tavolo tecnico, nell'ambito della procedura di cui al precedente articolo 5:

- a) elabora per ciascuna regione non sottoposta al Piano di rientro il risultato di gestione rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie;
- b) qualora la regione evidenzi un avanzo di gestione accerta la non sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 77, della legge 191/2009;
- c) qualora la regione evidenzi un disavanzo pari o superiore alla predetta soglia del 5%, verifica i presupposti per l'attuazione dell'articolo 2, comma 77, della legge 191/2009 in ordine alla presentazione del Piano di rientro;
- d) qualora la regione evidenzi un disavanzo inferiore alla predetta soglia del 5% e tale disavanzo sia coperto dalla regione accerta il non verificarsi dei presupposti per l'attuazione dell'articolo 2, comma 77, della legge 191/2009 in ordine alla presentazione del Piano di rientro;
- e) qualora la regione evidenzi un disavanzo inferiore alla predetta soglia del 5% e tale disavanzo:
 - o non sia coperto dalla regione;
 - o non sia coperto dai provvedimenti adottati dal Commissario ad acta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i.;
 - o non sia coperto dagli automatismi fiscali previsti dall'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i. nei valori stimati dal competente Dipartimento delle finanze;accerta il verificarsi dei presupposti per l'attuazione dell'articolo 2, comma 77, della legge 191/2009 in ordine alla presentazione del Piano di rientro.

ART 7

(Monitoraggio e verifica dei Piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari)

1. Il Tavolo tecnico, in sede congiunta con il Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, svolge la seguente attività istruttoria ai fini della certificazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dai Piani di rientro regionali dai disavanzi sanitari, con cadenza trimestrale e in relazione alle ulteriori esigenze che dovessero manifestarsi:
 - a) istruttoria tecnica per la verifica degli obiettivi raggiunti sui Piani di rientro delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 secondo quanto stabilito nell'accordo stesso e dall'articolo 2, comma 81 della legge 191/2009;
 - b) istruttoria tecnica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, relativa alle

- procedure di diffida ai fini del commissariamento delle regioni inadempienti e dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- c) istruttoria tecnica per la valutazione degli atti posti in essere dalle Regioni diffidate ai fini del commissariamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007 n. 222 e dell'art. 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
 - d) istruttoria tecnica per la verifica degli obiettivi raggiunti dalle regioni che presentano i nuovi Piani di rientro dai disavanzi approvati ai sensi dell'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'articolo 1, comma 180, della legge n.311/2004;
 - e) istruttoria tecnica, a seguito della diffida alla regione interessata ad attuare il piano ai sensi dell'articolo 2, comma 83 della legge 191/2009, in caso di perdurante inadempienza, ai fini delle successive determinazioni del Consiglio dei Ministri per la nomina del Presidente della Regione Commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro;
 - f) istruttoria tecnica nei casi previsti dall'articolo 2, comma 84, della legge 191/2009 ai fini della successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia qualora il Presidente della Regione, nominato Commissario *ad acta* per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 e 83 del medesimo articolo, non adempia in tutto o in parte, sia nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio del Piano ai fini della nomina di uno o più Commissari *ad acta*.
 - g) istruttoria tecnica per la verifica degli obiettivi raggiunti dalle regioni che presentano Piani di rientro approvati ai sensi dell'articolo 2, comma 92, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'articolo 1, comma 180, della legge n.311/2004
2. Attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i. e dall'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009 nell'ambito della verifica annuale degli obiettivi del Piano di rientro per le regioni commissariate di cui al comma 1, lettere a) e d).
 3. Attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i. e dall'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009 nell'ambito della verifica annuale degli obiettivi del Piano di rientro per le regioni non commissariate di cui al comma 1, lettere a) e d).
 4. Attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i. nell'ambito della verifica annuale degli obiettivi del Piano di rientro per le regioni di cui al comma 1, lettera e).
 5. Il Tavolo tecnico, congiuntamente con il Comitato LEA, dispone che di tutte le sedute sia redatto il verbale. Il verbale è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.

ART 8

(Verifica delle certificazioni regionali in materia di risparmi associati ai nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c-bis del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i.)

1. L'articolo 8, comma 2, lettera c-bis) del decreto legislativo 502/1992 s.m.i. prevede che l'accordo collettivo nazionale relativo alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private del SSN definisca i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18

giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato LEA e il Tavolo tecnico.

Al fine di dare attuazione alla predetta norma il Tavolo tecnico, congiuntamente con il Comitato LEA esamina le certificazioni prodotte dalle regioni e accerta l'eventuale diminuzione degli oneri.

Il Tavolo tecnico, congiuntamente con il Comitato LEA, dispone che della verifica sia redatto il verbale. Il verbale è trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione interessata.

ART 9

(Verifica delle risultanze della valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili ai fini della certificazione dei bilanci sanitari ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2011)

1. L'articolo 11 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 prevede l'impegno da parte delle regioni a garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili. Tale procedura costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN.

In attuazione del suddetto articolo è stato adottato il D.M. 18 gennaio 2011 "Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari" che all'articolo 1, comma 3, prevede che le risultanze della valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili siano esaminate:

- entro il 31 marzo 2011 congiuntamente dal Tavolo tecnico e dal Comitato LEA per le regioni sottoposte ai Piani di rientro;
- entro il 31 luglio 2011, dal Tavolo tecnico per le altre regioni non sottoposte ai Piani di rientro.

2. Al fine di dare esecuzione a quanto previsto il Tavolo tecnico, sulla base di quanto disposto nel Documento adempimenti di cui all'articolo 3:

- a) acquisisce l'informazione sulla valutazione straordinaria prevista da parte delle regioni interessate segnalando eventuali ritardi o trasmissioni incomplete della documentazione;
- b) valuta la documentazione trasmessa dalle regioni non sottoposte al piano di rientro;
- c) valuta congiuntamente con il Comitato LEA la documentazione trasmessa dalle regioni sottoposte al piano di rientro.

Dà conto della valutazione nell'ambito della verifica adempimenti di cui all'articolo 3.

ART 10
(Convocazione riunioni)

1. Il Tavolo tecnico è ordinariamente è convocato almeno tre giorni prima della data fissata per le riunioni.
2. Sono fatte salve eventuali convocazioni che si rendessero necessarie per motivi d'urgenza.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due dei rappresentanti regionali, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente regolamento in caso di seduta congiunta con il Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
4. In sede di riunione è messa a disposizione dei componenti la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatta salva la documentazione pervenuta in ritardo da parte delle regioni.

ART 11
(Piattaforma informatica sistema gestione documenti per la verifica dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari)

1. I componenti del Tavolo tecnico accedono, ai sensi dell'articolo 2, commi 81 e 96 della legge n.191/2009, alla piattaforma informatica del sistema di gestione documentale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari e attraverso la stessa piattaforma viene messa a disposizione da parte del Ministero della salute la documentazione da esaminarsi nel corso delle riunioni delle regioni sottoposte ai Piani di rientro. Qualora la documentazione interessata relativa alle regioni sottoposte ai piani di rientro non fosse disponibile sulla piattaforma informatica la stessa verrà resa disponibile transitoriamente tramite posta elettronica.

ART 12
(Forme di Raccordo)

1. Il Tavolo tecnico si raccorda con il Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e con la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

Roma,